



*Avvocatura Generale dello Stato*

Via dei Portoghesi, 12  
00186 ROMA

pec

USR CAMPANIA  
[drca@postacert.istruzione.it](mailto:drca@postacert.istruzione.it)

Roma,  
Partenza N.

Tipo CT 14431/08 - Sez. VII  
Avv. Grasso

Si prega di indicare nella successiva  
corrispondenza i dati sopra riportati

Segue nota del

OGGETTO: Causa D'ANGELO SANTOLA c/MIUR

*Via dei Portoghesi  
00186 ROMA*

In relazione al contenzioso in oggetto, si trasmette, per i successivi  
adempimenti di competenza, copia dell'ordinanza n. 13356/15 del Tar Lazio.

L'AVVOCATO ESTENSORE  
Paolo Grasso

L'AVVOCATO RESPONSABILE DELLA SEZIONE  
Vincenzo Nunziata

13356/2015  
N. 1 REG.PROV.COLL.  
N. 02990/2008 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2990 del 2008, proposto da:

D'Angelo Santola, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Marotta,  
con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giancarlo Caracuzzo,  
in Roma, Via di Villa Pepoli n. 4;

*contro*

Ministero della Pubblica Istruzione e Ufficio Scolastico Regionale  
per la Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.,  
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato,  
domiciliati per legge presso gli uffici, in Roma, Via dei Portoghesi n.  
12;

*nei confronti di*

Laurenza Raffaella;

*per l'annullamento*

della mancata valutazione del servizio prestato presso la scuola media ai fini della graduatoria del concorso riservato per gli insegnanti di religione nelle scuole dell'infanzia e primaria;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Pubblica Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2015 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato notificato esclusivamente alla signora Raffaella Laurenzano e che, tuttavia, alla luce delle prospettazioni ivi articolate, in caso di accoglimento del medesimo, la stessa verrebbe a collocarsi definitivamente alla posizione 13 *bis* con punti n. 43 della graduatoria generale definitiva di merito, per la diocesi di Aversa, del concorso riservato, per esami e titoli, a posti di insegnante di religione cattolica nelle scuole dell'infanzia e primaria indetto con il D.D.G. M.I.U.R. del 2.2.2004, approvata con il D.D.G. M.I.U.R. di cui al prot. n. 9218/8 del 6.4.2005;

Considerato che, pertanto, il Collegio ritiene necessario disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'articolo 27, comma 2,

cod. proc. amm., nei confronti di tutti i vincitori del concorso di cui trattasi collocatisi nella relativa graduatoria definitiva dalla posizione 14 a scendere e, quindi,

sostanzialmente nei confronti di tutti i soggetti che verrebbero pregiudicati dall'eventuale accoglimento del ricorso in trattazione e, pertanto, in ragione della natura della controversia nonché delle prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi dei controinteressati, sia opportuno autorizzare l'integrazione del contraddittorio "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità: A) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del M.I.U.R. dal quale risulti:

- A) 1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- A) 2. il nome della ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- A) 3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
- A) 4. l'indicazione nominativa dei controinteressati;
- A) 5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito dai rispettivi difensori, consultando il sito istituzionale della GA;
- A) 6. l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

A) 7. il testo integrale del ricorso.

B) In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

B) 1. che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

B) 2. che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio - Roma" della sezione Terza del T.A.R.;

Si prescrive, inoltre, che il MIUR resistente:

B) 3. non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita;

B) 4. dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del

sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

B) 5. dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati contemplati dall'avviso.

Si dispone, infine, che le dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa del presente provvedimento o dalla sua notificazione a cura di parte, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza *bis*) dispone a carico di parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio come indicato nella parte motiva.

Rinvia per la trattazione del merito all'udienza pubblica del 9 giugno 2016, ore di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente


Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Consigliere

**L'ESTENSORE**



**IL PRESIDENTE**



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26-M-2015

**IL SEGRETARIO**

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

26-M-2015

Am. RA STATO - Auto PARACORZO

